**Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova**

**e l’Azienda Sanitaria………**

**per la realizzazione del Master di …. livello in**

**……………………………………………………**

TRA

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito denominata “Università”) con sede in Via VIII Febbraio n. 2 – 35122 PADOVA, c.f. 80006480281, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa …………….., nata a …………il xx mese xxxx, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020;

E

L’AZIENDA SANITARIA……………………, con sede in ………………. (…), in Via …………… n. … – ………….. CITTA’, p.i. xxxxxxxxxxx, rappresentata dal Dott. ……………….., nato a ……………….. (…) il xx/xx/xxxx, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda …………………… di ……………, autorizzato alla stipula del presente atto;

PREMESSO

- che l’art. 3, comma 9, del D.M. 22/10/2004 N. 270 “Regolamento concernente l’autonomia didattica degli Atenei” prevede che, in attuazione dell’art. 1, comma 15 della L. 14/01/1999 n. 4, le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di 1° e di 2° livello;

- che l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 novembre 2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione, successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 4960 del 28 novembre 2022;

- che l’art. 8 della Legge 341/1990 prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività culturali e formative;

- che il Master oggetto della presente convenzione si propone di formare ……………………..;

- che l’Università, attraverso il Dipartimento di …………………….., facendosi interprete dell’esigenza di cui al punto precedente e sulla base delle esperienze e competenze acquisite in questi anni nel settore della formazione del …………………………., intende attivare un Master di … livello in ……………………………………………………;

- che il Master ha la finalità di fornire una preparazione teorica e pratica a coloro che intendono avviarsi ad un’attività lavorativa di ……………………………………..;

- che l’Azienda ……………………………………….., rilevando la medesima esigenza di formazione di

figure professionali come sopra delineate, con una vasta gamma di conoscenze tecniche e gestionali a carattere specifico, intende contribuire alla realizzazione di detto Master, attraverso un apporto di ordine tecnico-professionale e organizzativo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Premesse**

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 Istituzione del Master**

1. Presso l’Università degli Studi di Padova, è istituito per l’a.a. xxxx/xxxx il Master di … livello denominato “………………………………..” (di seguito “Master”), in applicazione dell’art. 2 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova, dell’art. 3 del DM 270/2004 e dell’art. 29 del Regolamento di cui al Decreto Rettorale n. n. 4960 del 28 novembre 2022.

2. La sede principale del Master è sita in Padova, dove saranno svolte attività didattiche in accordo con l’Azienda ……………………………, che si impegna a contribuire all’organizzazione, nelle forme e nei modi definiti dalla presente convenzione.

**Art. 3 Finalità ed obiettivi**

1. Il Master si propone la formazione di …………………………………………………………………….

**Art. 4 Organizzazione e gestione**

1. La gestione amministrativa del Master è affidata all’Università, Dipartimento di …………………...

2. La responsabilità del coordinamento del corso Master è assicurata dal Direttore e da un Comitato Ordinatore composto da … membri (*almeno tre membri la maggioranza dei quali deve essere costituita da* *docenti dell’Ateneo)*, …. dei quali docenti di ruolo dell’Università di Padova e …. componenti esterni.

3. Il Direttore del Corso è nominato dal Consiglio della Struttura cui afferisce il Corso tra i docenti, possibilmente di ruolo, dell’Ateneo che fanno parte del Comitato Ordinatore, contestualmente all’approvazione del progetto del Corso.

4. Il Direttore rappresenta il corso Master, presiede il Comitato Ordinatore e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.

5. Il Comitato Ordinatore sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul suo regolare funzionamento. Il Comitato Ordinatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutorato, affiderà a tutori, con competenze specifiche in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, l’incarico per le attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva. Ai tutori del Master non può essere attribuita attività di docenza. Il Comitato Ordinatore nomina sia la Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione sia quella per l’esame finale. La Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione è costituita da tre membri, di cui almeno due docenti dell’Ateneo di Padova o degli Atenei consorziati. La Commissione esaminatrice per l’esame finale è costituita da tre membri, di cui almeno due docenti dell’Ateneo di Padova o degli Atenei consorziati.

**Art. 5 Docenti del Master**

1. Nella designazione dei docenti, l’Università potrà considerare le competenze disciplinari presenti presso l’Azienda …………………., prevedendo anche forme di collaborazione esterna con esperti autorevoli nel campo della formazione ………………………. segnalati dal Comitato Ordinatore.

2. Sarà inoltre attivato un sistema di tutorato svolto da docenti e da professionisti esperti di ………………………… messi a disposizione dall’Azienda …………………………. in diversi ambiti.

3. Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti esterni sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master.

**Art. 6 Struttura e coordinamento**

1. L’Azienda …………………………. si impegna a collaborare alla relativa organizzazione tecnica fornendo servizi necessari per il relativo svolgimento (coordinamento di tirocinio e di corso).

**Art. 7 Requisiti di ammissione**

1. Al Master sono ammessi ………………………………………………………… e titoli equipollenti.

**Art. 8 Modalità di accesso**

1. L’accesso al Master è limitato ad un numero massimo di xxx partecipanti.

2. L’attivazione del Corso è revocata qualora non venga raggiunto il numero minimo di xx candidati idonei.

3. L’accesso al Master è subordinato ad una prova di selezione volta alla valutazione del livello di preparazione professionale e delle attitudini al ………………………...

**Art. 9 Durata del Master, contenuto dei corsi ed esame finale**

1. Il Master avrà inizio nel mese di xxxx e terminerà nel mese di xxxxx.

2. Il Master, di durata ……………….., si articola in moduli formativi, obbligatori ed elettivi per un impegno didattico complessivo pari a 1500 ore con l’attribuzione di 60 crediti formativi.

3. L’impegno didattico complessivo prevede.……………………………………………………………...

4. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria al fine di acquisire i crediti previsti dal progetto formativo. Per gravi e documentati motivi possono essere giustificate assenze per tempi non superiori al xx% della didattica complessiva impartita.

5. Il Corso si articolerà come descritto nella scheda del progetto approvata dagli organi collegiali dell’Università.

6. Al termine del Master il candidato sosterrà un esame finale consistente ………………………………………………., al superamento del quale l’Università rilascerà il Master di xx livello in “…………………………………………..” a firma della Magnifica Rettrice e del Direttore Generale, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270.

7. Possono essere riconosciute dal Comitato Ordinatore, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master universitario, con corrispondente riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, di livello post base, fino a un massimo di 20 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso e le esperienze professionali documentate, fino a un massimo di 12 CFU. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 20 CFU per ciascuna carriera.

(*tale testo può essere omesso in caso non sia previsto nel progetto il riconoscimento di CFU pregressi*).

**Art. 10 Oneri finanziari**

1. Il Master sarà realizzato con i fondi provenienti dai contributi di iscrizione (pari ad Euro xxxx,xx per ogni iscritto, comprensivo del premio di assicurazione e del costo dell’attestato finale), così come determinato nel piano finanziario del progetto approvato.

2. A titolo di ristoro per tutte le spese sostenute per la gestione del Master in oggetto, potrà essere riconosciuta all’Azienda………., se lo richiede, una quota forfettaria omnicomprensiva pari al ………% degli introiti derivanti dai contributi di iscrizione degli studenti frequentanti le strutture dell’Azienda stessa. Tale quota sarà trasferita direttamente dall’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di ……….all’Azienda………………

**Art. 11 Assicurazioni**

1. L’Università di Padova, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie professionali dei corsisti dei Master. L’Università di Padova provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per infortuni e malattie professionali al proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

2. L’Azienda……………… stessa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei corsisti dei Master per la responsabilità Civile contro terzi, alle stesse condizioni del proprio personale.

**Art. 12 Tirocinio curriculare e sicurezza**

1. Il tirocinio curriculare, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali e sarà svolto presso gli enti ospitanti con le modalità indicate in apposita convenzione che sarà redatta con atto separato.

2. I rapporti che l’Ente intrattiene con i tirocinanti ai sensi del presente accordo e della specifica convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro.

3. Sarà attivato un sistema di referenti per la didattica e la valutazione dei tirocini previsti, individuato nei coordinatori delle sedi di tirocinio.

4. L’Azienda ………… si impegna ad individuare e mettere a disposizione sedi adeguate di tirocinio curriculare.

5. L’Azienda ………. si impegna ad individuare almeno un tutor, nell’ambito delle proprie risorse, per il coordinamento delle attività di tirocinio.

6. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Infine, per quanto riguarda il tirocinio curriculare, allo studente viene chiesto di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente del soggetto promotore. Su motivata richiesta del soggetto ospitante lo studente è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari, a carico del soggetto ospitante, volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l'insorgenza di altre patologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell'inizio del tirocinio oppure a seguito di specifica esposizione.

**Art. 13 Obblighi**

1. La realizzazione del corso di Master non comporta per l’Università e per l’Azienda ………………………… alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

**Art. 14 Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del corso di Master e potrà essere rinnovata per altri due anni qualora il Master sia nuovamente attivato dall’Università di Padova per i due anni accademici successivi, previa richiesta delle parti comunicata con congruo anticipo.

**Art. 15 Responsabilità delle parti**

1. Ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’altra parte durante la permanenza presso la stessa, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Ciascuna parte esonera e tiene indenne l’altra da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.

**Art. 16 Soluzione delle controversie**

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti ricorreranno all’autorità giudiziaria competente.

**Art. 17 Privacy**

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.enteXXX/privacy.it).

3. Il referente privacy per l’Università è il dott./prof. xxxxxxxxxxx. Per l’Ente è il sig./dott. xxxxxxxxxxxxxxx» (1).

**Art. 18 Sottoscrizione Registrazione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente.

**Art. 19 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, in particolare, il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell’Ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ciascuna parte sull'esemplare di propria pertinenza, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 (per l’Ateneo di Padova autorizzazione rilasciata dall’intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 Prot. n. 4443/91/2T).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Firmato digitalmente da

LA RETTRICE

Prof.ssa …………..

AZIENDA

Firmato digitalmente da

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. …………..

**Note esplicative (da eliminare in fase di stesura dell’atto)**

1. Il “referente privacy” è il punto di contatto per il trattamento dei dati personali nell’ambito della convenzione e può essere nominato anche con esclusivo riferimento alla convenzione. In alternativa sarà indicato il Direttore del Dipartimento o Centro.

A seconda dell’oggetto dell’accordo, può essere necessario stabilire quale ruolo riveste ciascuna parte con riguardo al trattamento dei dati personali, ulteriori rispetto a quelli conferiti in sede di stipula e a quelli del personale incaricato all’esecuzione del contratto:

a) Università incaricata Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l’Università gestisca un’attività di trattamento di dati per conto dell’altra parte, l’ente esterno che esternalizza il trattamento di dati personali risulta essere il Titolare del trattamento, mentre l’Università deve essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (si pensi ai contratti conto terzi, in cui ad esempio una società comunica dei dati all’ateneo ai fini dell’esecuzione di analisi statistiche, ma anche all’ipotesi della gestione dei test di ingresso per conto del CISIA). In questi casi, alla precedente clausola viene aggiunto un quarto comma di rinvio ad apposito allegato oppure ai commi successivi della stessa convenzione, con la previsione delle istruzioni che il Titolare impartisce al Responsabile per il trattamento dei dati:

«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Università Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/267 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo/accordo allegato (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati)».

Oppure

b) Ente esterno incaricato Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l’Università affidi a un ente esterno un servizio che comporta il trattamento di dati personali acquisiti dall’Università (per es. la stampa dei diplomi di laurea, oppure servizi di newsletter massiva online), allora l’Università deve nominare l’ente esterno Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Anche in questi casi, viene aggiunto un quarto comma di rinvio ad apposito allegato oppure ai commi successivi della stessa convenzione, con la previsione delle istruzioni che l’Università, in qualità di Titolare del trattamento impartisce al Responsabile per il trattamento dei dati:

«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, l’Università, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Ente Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo/accordo allegato (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati)».

Oppure

c) Contitolarità del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui le parti definiscano di comune accordo le finalità e i mezzi per il trattamento dei dati personali (per es. Università partner in una ricerca scientifica, oppure organizzazione di un evento), allora le parti devono essere considerate “contitolari del trattamento”, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679. Il comma quarto della clausola sul trattamento dei dati dovrà allora essere del seguente tenore:

«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, le parti sono Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/267 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo / accordo allegato (Accordo di contitolarità)».